



11 856/11  
75252/11

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
QUARTA SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice **Francesco Centofanti**, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo all'udienza del 22 giugno 2011, la seguente

**SENTENZA**

nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 17559/10 r.a.c.c., vertente

**TRA**

**Università degli** , in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato, che per legge la rappresenta e difende

**OPPONENTE**

**E**

**Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sua sede in Roma, Via Nizza 35, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Vagnarelli per procura a margine della memoria difensiva

**OPPOSTO**

**E**

**Istituto Nazionale di Previdenza per** , in persona del legale rappresentante pro-tempore

**CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE**

**OGGETTO:** Opposizione a decreto ingiuntivo

### FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 19.5.2010, l'Università degli Studi di [redacted] proponeva, dinanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, tempestiva opposizione avverso il decreto (numero 1969/10), notificato in data 14.4.2010 ad istanza dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), ingiungente il pagamento della somma complessiva di euro 50.599,00, oltre accessori, per l'omesso versamento di contributi inerenti prestazioni di natura giornalistica svolte da tre dipendenti dell'Ateneo [redacted]).

A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente deduceva:

- l'intervenuta prescrizione, in rapporto alla contribuzione del mese di marzo 2003;
- l'insussistenza dell'obbligazione contributiva, limitatamente alla posizione del dipendente [redacted] *webmaster* e non giornalista;
- l'intervenuta propria liberazione ai sensi dell'art. 116 comma 20 L. 388/00, essendo la contribuzione richiesta stata versata in buona fede all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti delle A [redacted], tenuto al trasferimento.

L'opponente domandava, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa di [redacted] in via principale e nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo; in subordine, l'accertamento, in capo esclusivamente ad [redacted] dell'obbligazione contributiva.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, INPGI non si costituiva in giudizio nel termine ex art. 416 c.p.c.

Alla prima udienza era autorizzata la chiamata in causa di [redacted], cui l'opponente provvedeva nel termine assegnato.

Nelle more si costituiva, tardivamente, INPGI, che controdeduceva in fatto e diritto e concludeva per la reiezione dell'opposizione.

[redacted] rimaneva contumace.

All'odierna udienza la causa, istruita per via documentale, veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

\*\*\*

1. INPGI pretende dall'Università degli Studi di [redacted] la seguente contribuzione, già fatta oggetto d'ingiunzione (cfr. docc. 1, 9 e 13 fasc. monitorio):

- dipendente F [redacted], periodo marzo 2003/agosto 2003, euro 4.232,46 (oltre interessi legali);
- dipendente [redacted], periodo marzo 2003/maggio 2008, euro 33.067,84 (oltre sanzioni civili dal gennaio 2004 ed interessi legali);
- dipendente [redacted], periodo settembre 2007/maggio 2008, euro 4.049,64 (oltre sanzioni civili ed interessi legali).

Ciò sul presupposto che i tre lavoratori, aventi tutti lo status professionale di giornalista pubblicista, svolgessero, nei corrispondenti periodi, attività di carattere giornalistico alle dipendenze dell'Università opponente.

2. Quest'ultima eccepisce, anzitutto, la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi relativi al mese di marzo 2003; crediti che invero investono le sole posizioni

L'eccezione è tuttavia infondata, giacché il termine di versamento di quella contribuzione scadeva il 20.4.2003 (deduzione INPGI incontrovertita) e solo da questa data può farsi decorrere il quinquennio prescrizione, non compiutosi dunque alla data (8.4.2008) di avvio, presso l'Ateneo, dell'attività ispettiva INPGI.

3. L'Università deduce, poi, limitatamente alla posizione \_\_\_\_\_, la natura non giornalistica della sua attività. A differenza dei colleghi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, che lavoravano nell'ufficio stampa dell'Ateneo, \_\_\_\_\_ avrebbe svolto attività di *webmaster*, ossia di responsabile del sito internet dell'Ateneo, che si caratterizza, in via prevalente, per essere un'attività di comunicazione a mezzo di sistema informatico, senza originale rielaborazione intellettuale dell'informazione.

La censura è infondata alla luce della documentazione acquisita.

Premesso che *"costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale, nella sfera dell'espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni, o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica, culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunte da valutazione critica"* (Cass. 6083/97), è emerso dall'ispezione INPGI (il cui verbale entrambe le parti richiamano) che

- a) si occupasse della produzione e pubblicazione sul sito unime.it delle attività accademiche e degli eventi riferibili all'Ateneo;
- b) fosse responsabile della pubblicazione *on line* dei bandi e delle normative;
- c) gestisse una *newsletter* con destinatari interni ed esterni all'Ateneo;
- d) pubblicasse comunicati stampa, anche da lui redatti (cfr. dichiarazioni rese all'ispettore da V\_\_\_\_\_, doc. 11 fasc. monitorio), e segnalasse, all'ufficio stampa, gli eventi pubblicati *on line* oggetto di possibili comunicati stampa, in stretta sinergia con tale ultimo ufficio.

Sulla base delle risultanze di cui sopra [lett. a), nonché soprattutto c) e d)], non può negarsi la natura giornalistica dell'attività di \_\_\_\_\_ non limitata alla gestione tecnica del sito ma caratterizzata, in modo qualitativamente prevalente, dalla funzione critico-informativa tramite mezzo di comunicazione di massa e dalla mediazione intellettuale tra notizia e prodotto finito; elementi che rappresentano il *proprium* del giornalismo.

4. L'Università invoca, infine, l'applicazione dell'art. 116, comma 20, L. 388/00, indicando in \_\_\_\_\_, già beneficiario della contribuzione di causa, l'unico obbligato ai sensi di tale normativa, e domandando un accertamento giudiziale in tal senso; accertamento al quale l'opponente vanta un indiscutibile giuridico interesse.

Orbene, occorre ricordare che *"l'art. 1189 c.c. prevede che il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a*

*circostanze univoche è liberato se prova di essere stato in buona fede (...) principio (...) recepito in materia di pagamento dei contributi previdenziali dalla L. 388/00, art. 116, comma 20"* (Cass. 14944, in motivazione); e ricordare ancora che, in relazione all'effetto liberatorio ex art. 1189, i concetti di apparenza e buona fede vanno ricondotti alla comune matrice dell'errore scusabile (Cass. 21957/07, in motivazione).

A tali fini viene in precipuo rilievo la circolare congiunta INPG 9.2.2004 n. 9 (doc. 4 fasc. parte opposta), la quale chiarisce, di comune intesa:

- che i giornalisti assunti alle dipendenze della P.A. debbono essere iscritti, a fini pensionistici, obbligatoriamente all'INPGI, in presenza del duplice requisito dell'affidamento d'incarico giornalistico e dell'iscrizione all'albo professionale;
- che tale principio è divenuto chiaro solo a seguito di nota 80907 del 24.9.2003 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anteriormente alla cui diffusione le Amministrazioni interessate, in assenza di una precisa indicazione sull'esatto titolare della contribuzione, hanno provveduto, in buona fede, all'adempimento presso l'ente ;
- che, pertanto, per il periodo sino a tutto il 31.12.2003, "gli enti interessati vengono esonerati dalla richiesta di rimborso dei contributi all'ente per poi procedere al relativo versamento all'ente destinatario (INPGI)"; "gli adempimenti finanziari vengono infatti curati direttamente dagli enti previdenziali interessati con diretto trasferimento del coacervo contributivo dall'ente all'INPGI";
- che al periodo oggetto di trasferimento, e per l'ulteriore periodo sino al 9.2.2004, non sono applicate le sanzioni civili.

Tale assetto, espressamente concordato dagli Enti previdenziali interessati, in quanto adeguatamente ricognitivo della situazione di fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 116 comma 20 cit. e conforme alle previsioni di tale disposizione, può trovare applicazione nella specie.

Può per l'effetto riconoscersi, a beneficio dell'Università opponente, l'errore scusabile per l'intera contribuzione relativa all'anno 2003, che dovrà trasferire ad INPGI, senza l'applicazione di sanzioni civili (queste ultime invero non richieste per tale anno in sede monitoria) e maggiorate dei soli interessi legali. Trattasi di euro 4.232,46 (intera posizione F gennaio 2004/maggio 2008) e di euro 4.867,66 (posizione I maggio/dicembre 2003). Va emessa conseguente pronuncia di accertamento (come richiesto con l'atto di chiamata in causa).

Per il prosieguito, l'errore scusabile deve essere negato, giacché l'Università era in grado di individuare, alla luce della nota ministeriale, l'Ente previdenziale effettivo creditore. Per il restante coacervo contributivo, la medesima deve essere allora riconosciuta obbligata, e condannata al corrispondente pagamento in favore di INPGI. Trattasi di euro 28.200,18 (posizione F gennaio 2004/maggio 2008) e di euro 4.049,64 (intera posizione I maggio/dicembre 2003). Le sanzioni civili, diversamente da quanto richiesto in monitorio e conformemente alla circolare, decorreranno dal 9.2.2004. Andranno poi calcolati gli interessi di legge.

*R*

Resta impregiudicata l'eventuale ripetizione di tali somme, da in favore dell'opponente; in questa sede non v'è domanda.

Ciò previa revoca dell'opposto decreto, che stabilisce in modo difforme.

5. Le statuizioni di cui al dispositivo sono strettamente consequenziali.

L'esito di lite giustifica la compensazione parziale (30%) delle spese nei rapporti tra opposto ed opponente, ed il carico a quest'ultimo del residuo come in dispositivo liquidato; nonché la compensazione integrale nei rapporti tra opponente e terzo chiamato.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo;
- 2) dichiara tenuto a trasferire ad INPGI il coacervo contributivo relativo a Fr , pari ad euro 4.232,46, oltre interessi di legge;
- 3) dichiara tenuto a trasferire ad INPGI il coacervo contributivo relativo a R limitatamente all'anno 2003, pari ad euro 4.867,66, oltre interessi di legge;
- 4) dichiara l'Università degli Stu obbligata nei confronti di INPGI per il coacervo contributivo relativo a V , limitatamente al periodo dal gennaio 2004 al maggio 2008, pari ad euro 28.200,18, oltre sanzioni civili dal 10.2.2004 ed interessi di legge;
- 5) dichiara l'Università degli Studi d obbligata nei confronti di INPGI per il coacervo contributivo relativo ad Ar , pari ad euro 4.049,64 oltre sanzioni civili ed interessi di legge;
- 6) per l'effetto condanna l'Università degli Studi , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di INPGI, delle somme tutte di cui ai punti 4 e 5 che precedono;
- 7) condanna l'Università degli Studi d , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di INPGI, del 70% delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; dichiara le spese compensate nel residuo e rispetto ad ...

Fissa per il deposito dei motivi il termine di giorni sessanta.

Così deciso in Roma il 22 giugno 2011

**IL GIUDICE**  
**Francesco Centofanti**

**IL CANCELLIERE C I**  
Gaetana Zodiaco  
L'Espresso

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 27 GIU. 2011



IL CANCELLIERE C I  
Zodiaco Gaetana  
L'Espresso